

# Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

**Modifica del 26 novembre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- b. *azienda di commercio al dettaglio*: azienda alimentare in cui le derrate alimentari o gli oggetti d'uso sono fabbricati, trasformati, trattati o depositati nel luogo di vendita o di consegna ai consumatori, quali negozi, ristoranti, grandi cucine e mense aziendali, nonché centri di distribuzione di grossisti e aziende di commercio all'ingrosso;

*Art. 13 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Non necessitano di alcuna autorizzazione:

- c. le aziende che depositano soltanto derrate alimentari di origine animale per le quali non esiste alcun disciplinamento relativo alla temperatura;

*Art. 47 cpv. 3*

<sup>3</sup> I recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali da imballaggio, i mezzi di trasporto ecc. utilizzati per il trattamento di derrate alimentari nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, alla conservazione e alla vendita di derrate alimentari devono essere mantenuti puliti e in buono stato.

<sup>1</sup> RS 817.02

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

*Lettera B*

*numero 4*

*Abrogato*

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova